



COPIA

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 3

Adunanza del **27.04.2015**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON S.C.R.P. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DESTINATA ALLA FUNZIONE DI CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO, NONCHE' PER RICOVERO PER GATTI, NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONCERNENTE LA RELATIVA GESTIONE.

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di aprile alle ore 18,30 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 BARBATI ANGELO	Presente
2 BARBATI FILIPPO	Presente
3 BIANCHESSI BARBIERI DANIELE	Presente
4 ROSSI MARCO	Presente
5 BOIOCCHI DANIELE	Presente
6 MAZZINI GIANMARIO	Presente
7 OGLIARI GIANCARLO	Presente
8	
9	

Presenti n. 7

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Barbatì Angelo in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON S.C.R.P. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DESTINATA ALLA FUNZIONE DI CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO, NONCHE' PER RICOVERO PER GATTI, NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONCERNENTE LA RELATIVA GESTIONE.

Il Consigliere BARBATI FILIPPO illustra il punto evidenziando che alla base vi è il cd. “*Progetto Fido*”. Tale progetto prevede la realizzazione di una nuova struttura nel Comune di Vaiano Cremasco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- S.C.R.P. è una società per azioni partecipata da una pluralità di enti locali dell'area cremasca ed è istituzionalmente preposta allo svolgimento di compiti strumentali all'attività dei comuni soci ed alla realizzazione di operazioni a favore del territorio cremasco;
- S.C.R.P., nell'ambito delle proprie attività istituzionali e, in particolare, nel contesto volto alla realizzazione di operazioni a favore del territorio cremasco, ha reso nota ai Comuni soci la propria intenzione di realizzare una struttura adibita a canile sanitario e ricovero per gatti;
- S.C.R.P. ha esposto gli elementi salienti dell'operazione in uno studio preliminare (denominato “Progetto FIDO”), nel quale sono descritte anche le caratteristiche tecniche della struttura e il percorso operativo;
- l'operazione prevede la realizzazione della struttura da parte di S.C.R.P., che vi provvederà a propria cura e spese e conformemente alla vigente disciplina in materia di tutela degli animali, secondo le caratteristiche risultanti dal “Progetto FIDO”;
- l'operazione prospettata da S.C.R.P. possiede un elevato potenziale rispetto allo svolgimento di funzioni particolarmente rilevanti per gli enti locali, quali quelle volte alla tutela degli animali e alla lotta al randagismo, consentendo di perseguire obiettivi di essenziale interesse pubblico e contribuendo anche a valorizzare il territorio;
- la realizzazione dell'operazione s'inquadra opportunamente nel contesto dei compiti istituzionali della società S.C.R.P. e le sue modalità attuative risultano compatibili con le politiche gestionali ed economiche degli Enti sottoscrittori, considerato in particolare che la realizzazione della struttura avverrà a cura e spese della società;
- al fine di avvalersi della struttura che S.C.R.P. intende realizzare, diviene quindi opportuna la sottoscrizione di apposita convenzione, volta a disciplinare i rapporti fra i Comuni e la società relativamente all'utilizzo della struttura medesima al fine di esercitare, mediante essa, le funzioni volte alla tutela degli animali e alla lotta al randagismo;
- al medesimo scopo, risulta opportuno che la medesima S.C.R.P. provveda altresì all'individuazione, mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, del soggetto preposto alla gestione del servizio, rientrando tale compito nelle attività istituzionali della società e costituendo elemento essenziale al fine di garantire l'efficace ed efficiente svolgimento delle predette funzioni amministrative;

PRESO ATTO che la SCRIP Spa di Crema ha trasmesso la bozza di convenzione per la messa a disposizione di una struttura destinata alla funzione di canile sanitario e canile rifugio, nonché ricovero per gatti, nonché per l'affidamento del servizio concernente la relativa gestione;

VISTO i contenuti dello schema di convenzione trasmesso per la messa a disposizione di una struttura adibita a canile sanitario e canile rifugio nonché ricovero per gatti, nonché per l'affidamento del servizio concernente la relativa

gestione per la durata oggi individuata in anni 30 (trenta) con decorrenza dalla data di sottoscrizione, formato dalle premesse e da n. 13 articoli (**Allegato A**);

CONSTATATO che i Comuni dovranno corrispondere a SCRP un canone annuo per l'utilizzo dell'immobile pari ad € 0,45 per abitante + IVA, da rivalutare annualmente in base all'indice Istat, nonché un valore di gestione stimato in via provvisoria in € 0,45 per abitante + IVA ;

ACCERTATO che alla data dell'1/1/2013 il numero degli abitanti residenti di è di n. 2963 ;

RITENUTO necessario approvare lo schema di convenzione così come proposta dalla SCRP Spa di Crema per la messa a disposizione di una struttura adibita a canile sanitario e canile rifugio nonché ricovero per gatti, nonché per l'affidamento del servizio concernente la relativa gestione, per la durata oggi individuata in anni 30 (trenta) con decorrenza dalla data di sottoscrizione, formato dalle premesse e da n. 13 articoli e che si allega al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

VISTI pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267;

VISTO l'art. 42 del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;

VISTO l'art. 19 dello Statuto Comunale;

CON N. 7 voti favorevoli, N. // voti contrari (consiglieri _____), astenuti // (consiglieri _____) espressi per alzata di mano, su N. 7 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Per quanto in narrativa espresso:

1) di approvare la convenzione con la SCRP Spa di Crema per la messa a disposizione di una struttura adibita a canile sanitario e canile rifugio, nonché ricovero per gatti, nonché per l'affidamento del servizio concernente la relativa gestione, per la durata oggi individuata in anni 30 (trenta) con decorrenza dalla data di sottoscrizione, formata dalle premesse e da n. 13 articoli e che si allega al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

2) DI DARE ATTO che la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione per la durata di anni 30 (trenta) ed è esclusa la facoltà di recedere;

3) di dare atto che i Comuni corrispondono a SCRP un canone annuo per l'utilizzo dell'immobile pari ad € 0,45 per abitante + IVA, da rivalutare annualmente in base all'indice Istat, nonché un valore di gestione stimato in via provvisoria in € 0,45 per abitante + IVA;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento alla SCRP di Crema;

5) di incaricare il Sindaco per la sottoscrizione della convenzione.

6) di demandare al Responsabile del Servizio l'impegno di spesa e la liquidazione dell'importo, nonché ogni altro atto successivo, a seguito della firma della Convenzione e alla messa a disposizione dell'immobile.

Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere,

CON N. 7 voti favorevoli, N. // voti contrari (consiglieri _____), astenuti // (consiglieri _____) espressi per alzata di mano, su N. 7 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Barbati Angelo

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 18.05.2015** **al 01.06.2015**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 18.05.2015

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Massimiliano Alesio

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Loredana Fuschi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 18.05.2015

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio

CONVENZIONE

*per la messa a disposizione di una struttura destinata alla funzione di canile sanitario e canile rifugio,
nonché per l'affidamento del servizio concernente la relativa gestione*

L'anno ____), il giorno ____ del mese di ____, presso la sede del Comune di TRESORE CREMASCO

TRA IL COMUNE DI TRESORE CREMASCO

- Barbati Angelo in qualità di Sindaco protempore, domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – Via Don Giovanni Carioni, 13, il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare ;

E

- Ing. Soffiantini Giovanni in qualità di legale rappresentante della Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. (di seguito “**S.C.R.P.**” o “**la società**”);

Gli Enti sottoscrittori e S.C.R.P. detti, in modo congiunto, anche “**le Parti**”.

PREMESSO CHE

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- S.C.R.P. è una società per azioni partecipata da una pluralità di enti locali dell'area cremasca ed è istituzionalmente preposta allo svolgimento di compiti strumentali all'attività dei comuni soci ed alla realizzazione di operazioni a favore del territorio cremasco;
- S.C.R.P., nell'ambito delle proprie attività istituzionali e, in particolare, nel contesto volto alla realizzazione di operazioni a favore del territorio cremasco, ha reso nota ai Comuni soci la propria intenzione di realizzare una struttura adibita a canile sanitario e ricovero per gatti;
- S.C.R.P. ha esposto gli elementi salienti dell'operazione in uno studio preliminare (denominato “Progetto FIDO”), nel quale sono descritte anche le caratteristiche tecniche della struttura e il percorso operativo;
- l'operazione prevede la realizzazione della struttura da parte di S.C.R.P., che vi provvederà a propria cura e spese e conformemente alla vigente disciplina in materia di tutela degli animali, secondo le caratteristiche risultanti dal “Progetto FIDO”;

- l'operazione prospettata da S.C.R.P. possiede un elevato potenziale rispetto allo svolgimento di funzioni particolarmente rilevanti per gli enti locali, quali quelle volte alla tutela degli animali e alla lotta al randagismo, consentendo di perseguire obiettivi di essenziale interesse pubblico e contribuendo anche a valorizzare il territorio;
- la realizzazione dell'operazione s'inquadra opportunamente nel contesto dei compiti istituzionali della società S.C.R.P. e le sue modalità attuative risultano compatibili con le politiche gestionali ed economiche degli Enti sottoscrittori, considerato in particolare che la realizzazione della struttura avverrà a cura e spese della società;
- al fine di avvalersi della struttura che S.C.R.P. intende realizzare, diviene quindi opportuna la sottoscrizione di apposita convenzione, volta a disciplinare i rapporti fra i Comuni e la società relativamente all'utilizzo della struttura medesima al fine di esercitare, mediante essa, le funzioni volte alla tutela degli animali e alla lotta al randagismo;
- al medesimo scopo, risulta opportuno che la medesima S.C.R.P. provveda altresì all'individuazione, mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, del soggetto preposto alla gestione del servizio, rientrando tale compito nelle attività istituzionali della società e costituendo elemento essenziale al fine di garantire l'efficace ed efficiente svolgimento delle predette funzioni amministrative;
- con deliberazione consiliare del , si è pertanto provveduto ad approvare lo schema della presente convenzione (di seguito "**Convenzione**");

tutto ciò premesso e ritenuto con effetto vincolante fra le Parti
si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 *(Oggetto e finalità)*

1. La presente Convenzione disciplina le forme e le modalità attraverso cui S.C.R.P. pone a disposizione degli Enti sottoscrittori una struttura, dalla medesima realizzata a propria cura e spese, destinata alla funzione di canile sanitario e canile rifugio, (di seguito, la "**Struttura**"), nonché l'espletamento, da parte di S.C.R.P., di apposita procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto affidatario del servizio di gestione del canile sanitario e canile rifugio, (di seguito, il "**Servizio**").
2. La presente Convenzione è finalizzata a consentire agli Enti sottoscrittori di esercitare, avvalendosi della Struttura, le proprie funzioni amministrative concernenti la tutela degli animali e la lotta al randagismo nell'interesse pubblico e secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Articolo 2 *(Messa a disposizione della Struttura)*

1. S.C.R.P. mette a disposizione dei Comuni la Struttura destinata alla funzione di canile sanitario e canile rifugio, ai fini dell'esercizio, da parte dei Comuni stessi, delle proprie funzioni in materia di tutela degli animali e lotta al randagismo.
2. La Struttura messa a disposizione da S.C.R.P. dovrà possedere le caratteristiche illustrate nel "Progetto FIDO" e, in ogni caso, risultare integralmente conforme alla normativa urbanistico-igienico-edilizia e alla disciplina in materia di strutture destinate all'assistenza

sanitaria e ricovero degli animali, secondo quanto previsto, in particolare, dalla l.r. Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33.

Articolo 3

(Canone)

1. I comuni riconoscono a S.C.R.P. un canone annuo per l'utilizzo dell'immobile pari ad € 0,45 per abitante + iva , da rivalutare annualmente in base all'indice Istat.
2. L'importo sopra indicato, è applicato per gli abitanti 2014 (fonte ISTAT) pari al nr. , pertanto il canone al primo anno vale euro + IVA di legge (ad oggi 22%), che sarà fatturato annualmente in unica soluzione, nel mese di marzo, pagamento a Rimessa Diretta.

Articolo 4

(Condizioni)

1. La Struttura viene posta a disposizione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela degli animali e lotta al randagismo, nell'ambito delle quali gli Enti sottoscrittori conservano piena discrezionalità in ordine alle modalità di conduzione e gestione della Struttura, anche attraverso pattuizioni fra i medesimi convenute.
2. Per la disciplina dei diritti, delle facoltà, degli obblighi e degli oneri concernenti la gestione, la conduzione e la manutenzione della Struttura che non risultino diversamente regolati fra le Parti trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di locazione.
3. Gli Enti sottoscrittori eserciteranno i diritti e osserveranno gli obblighi connessi alla conduzione e gestione della Struttura attraverso il soggetto gestore del Servizio, in conformità alle previsioni contenute nel relativo disciplinare.

Articolo 5

(Procedura per l'affidamento del servizio di gestione della Struttura)

1. S.C.R.P. ha espletato, per conto dei Comuni, apposita procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento del Servizio in conformità alla normativa vigente.
2. La procedura di cui al comma 1 dovrà essere indetta conformemente alle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici e perseguire la selezione di un soggetto in possesso di requisiti idonei allo svolgimento del Servizio.
3. Ad esito della procedura ad evidenza pubblica gli Enti sottoscrittori provvederanno a sottoscrivere il contratto con il soggetto che risulterà vincitore.
4. In via provvisoria ed a puro titolo indicativo al fine di consentire al Comune aderente una valutazione preliminare dei costi totali, il valore della gestione viene stimato nell'importo annuo di € 0,45 per abitante, oltre iva di legge (ad oggi 22%), da rivalutare annualmente in base all'indice Istat. Con l'obiettivo di ridurre i costi a carico dei Comuni aderenti, nel bando di gara potranno essere definite anche modalità diverse di quantificazione degli oneri a carico di ciascun Comune.

Articolo 6

(Individuazione dei compiti degli Enti sottoscrittori)

1. Ciascuno degli Enti sottoscrittori indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con S.C.R.P. per la comunicazione delle esigenze specifiche dei Comuni e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara.
2. I Comuni si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

Articolo 7

(Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni)

1. I Comuni procederanno all'approvazione degli atti volti a regolare lo svolgimento del Servizio da parte del gestore, fra cui il disciplinare dell'affidamento.
2. I Comuni procederanno alla formale approvazione degli atti necessari affinché S.C.R.P. possa svolgere le attività previste dalla presente Convenzione.

Articolo 8

(Successive adesioni)

1. La Convenzione è aperta all'adesione di enti locali diversi dagli iniziali sottoscrittori.
2. Gli enti che aderiranno alla Convenzione ai sensi del comma 1 saranno tenuti a sottoscrivere, per conferma e accettazione, gli eventuali ulteriori impegni già assunti dalle Parti, fra di loro e verso terzi.

Articolo 9

(Recesso)

1. Tenuto conto delle finalità della Convenzione, e al fine di garantire che l'espletamento delle articolate attività prodromiche all'indizione della procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 5 non subisca interruzioni, è esclusa la facoltà delle Parti di recedere dalla Convenzione.

Articolo 10

(Obblighi di riservatezza e di esclusiva)

1. Ciascuna delle Parti si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente accordo e della sua attuazione.

2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente accordo e di quelli stipulati in attuazione di esso e per il periodo di 5 anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.
3. Per l'intera durata del presente accordo nessuna delle Parti potrà, senza il preventivo consenso delle altre, stipulare accordi di qualsiasi natura per collaborare con soggetti terzi alla realizzazione dell'iniziativa disciplinata dalla Convenzione o di altra avente contenuto simile o ispirata a finalità affini.
4. Le Parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi previsti dal presente articolo.

Articolo 11

(Durata)

1. La Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e sostituisce integralmente ogni e qualsiasi intesa e/o accordo, sia verbali che scritti, intercorsi precedentemente fra le Parti con riferimento, diretto o indiretto, all'oggetto.
2. Le Parti convengono che la Convenzione rimarrà in vigore per tutta la durata dell'affidamento del Servizio oggi individuata in 30 anni. La Convenzione cesserà in ogni caso la propria efficacia in presenza di apposita intesa delle Parti in tal senso.

Articolo 12

(Controversie)

1. Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, tali controversie saranno devolute alla giurisdizione del Foro di Cremona.

Articolo 13

(Disposizioni finali)

1. La Convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.
2. Nessuna rinuncia di una delle Parti a diritti o facoltà previsti nella Convenzione sarà efficace prima della sua comunicazione scritta alle altre Parti; tale rinuncia si intenderà efficace solo per lo specifico fine per il quale essa è stata espressa.
3. Il mancato o parziale esercizio o il ritardo nell'esercizio di diritti o facoltà previsti nella Convenzione non costituisce acquiescenza o rinuncia e non potrà in alcun modo essere di detrimento all'esecuzione dell'accordo ivi sancito. Detto mancato o parziale esercizio di diritti o facoltà non precluderà il loro esercizio alla Parte nel cui interesse tali diritti o facoltà sono stati previsti o possono essere esercitati.
4. Qualora una clausola della Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per le Parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate nella minor misura possibile atta a garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità. In ogni caso, le Parti potranno concordare i

termini di una nuova clausola che, con piena soddisfazione di tutti, sostituisca la clausola dichiarata invalida e non applicabile.

5. Ogni e qualsiasi comunicazione relativa alla Convenzione e alla sua esecuzione si intenderà validamente eseguita se effettuata per iscritto e consegnata a mani del destinatario o inviata a mezzo fax, telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC ai seguenti indirizzi:

quanto al Comune di TRESORE CREMASCO presso la sede Comunale in TRESORE CREMASCO, Via Don Giovanni Carioni, 13 – indirizzi di PEC, fax ufficiale dell'ente;

quanto a SCRP Spa presso la sede in Crema, via Del Commercio, 29 - indirizzi di PEC, fax ufficiale dell'ente;

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di TRESORE CREMASCO

Per la Società Cremasca Reti Servizi e Patrimonio

